



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Management**

—
San Giobbe,
Cannaregio 873
30121 Venezia

T 0412349230/7434/8702
F 041 234 8701
segreteria.management
@unive.it

Cod. Fisc. 80007720271

Venezia, 20 giugno 2014
Prot. n. 26344 – III/13 rep. 233

**UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT**

Il Direttore del Dipartimento di Management

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di ricerca”;
- VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011;
- VISTA la nota del MIUR prot. n. 583 del 08.04.2011;
- VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
- VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA emanato con D.R. n. 500/2013 del 25/05/2013 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 maggio 2014 che determina il programma di ricerca al fine dell’attribuzione dell’assegno;
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 maggio 2014 che contiene l’attestazione della copertura finanziaria per tutta la durata dell’assegno attraverso il finanziamento sul Progetto Work Package 5 del programma di ricerca “Mathemacs” (STREP n. 318723) di cui è responsabile il prof. Massimo Warglien, consentendo di poter procedere con l’attivazione di un assegno di ricerca per gli scopi legati al Progetto medesimo;

Dispone:

Art. 1 - Oggetto

1. E’ indetta una selezione pubblica per il conferimento **di n. 1 assegno** della durata di mesi 12, con possibilità di rinnovo nei limiti di cui all’art. 2 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di ateneo, che sarà regolato da apposito contratto.

Il programma di ricerca prevede l’inizio dell’attività indicativamente per il mese di Settembre 2014.

L’importo dell’assegno è pari a Euro 30.216,55 annui lordo percipiente, al netto degli oneri a carico dell’Ente erogante. L’importo potrà essere suscettibile di adeguamento in seguito ad eventuali variazioni della normativa.

2. L’assegno è conferito per lo svolgimento di attività di collaborazione al Work Package 5 del programma di ricerca “Mathemacs” (STREP n. 318723) di cui è responsabile il prof. Massimo Warglien:

Titolo: Experiment on meaning negotiation

SSD: SECS-P/08

Responsabile scientifico e tutor: Prof. Massimo Warglien

Durata: 12 mesi, rinnovabile per altri 12 mesi

Descrizione programma di ricerca: The goal of the project is to develop experiments on language games in which while there is a common interest in agreeing over a common meaning, there is also a potential conflict of interest between communicating agents in determining the meaning of what is communicated. In other words, meaning has to be negotiated. Understanding meaning negotiation has value not only for the study of language, but also for social sciences ; in particular it is important to the comprehension of the nature of organizational languages and codes (see Warglien 2013 for a review on Language games in organizations).

The project will have two main investigation themes:

- 1) Indeterminate meanings and language games. The goal is to explore how different degrees of indeterminateness/vagueness in meaning can depend upon the degree of misalignment on agents preferences.
- 2) Meaning negotiation and the emergence of a common code. The goal is to explore how divergent preferences between agents can affect the emergence of a common code.

3. La selezione mira all'accertamento dei requisiti scientifico-professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca sopraindicate.

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare i cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari, in possesso di:

- diploma di dottorato e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca relative ai programmi indicati nel precedente articolo 1, ai sensi del Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno esaminati dalla Commissione, di cui al successivo art. 4, che li potrà considerare equivalenti ai fini dell'ammissione, fatta salva la normativa vigente in materia.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di selezione al successivo art. 3, comma 2.

4. Non possono essere titolari di assegno, **e sono pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle selezioni**, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.4 bis. Non possono essere titolari di assegno i dipendenti di ruolo delle università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.

5. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite telegramma postale su richiesta dell'interessato.

Art. 3 - Domanda di partecipazione alla selezione e termine

1. Per la partecipazione alla selezione per il conferimento dell'assegno indicato nel precedente art. 1, il candidato è tenuto a presentare domanda con relativa documentazione.

2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema reperibile nella pagina web di ateneo (raggiungibile attraverso il percorso Ricerca > Fare ricerca a Ca' Foscari > Assegni di ricerca > Bandi Assegni di Ricerca), deve essere compilata datata, sottoscritta, indirizzata e presentata, assieme alla relativa documentazione, a pena di esclusione dalla selezione, **Direttore del Dipartimento di Management, Università Ca' Foscari Venezia, San Giobbe, Cannaregio, 873 – 30121 Venezia**, entro il **termine perentorio di 38 giorni** dalla data di affissione all'Albo ufficiale e di inserimento del presente bando nella pagina web di questo Ateneo (raggiungibile attraverso il percorso Ricerca > Fare ricerca a Ca' Foscari > Assegni di ricerca > Bandi Assegni di Ricerca) e nelle pagine web del MIUR <http://bandi.miur.it/bandi.php/public/cercaFellowship> e dell'Unione Europea <http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm>.

Questo termine costituisce la scadenza del bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

3. Gli schemi per partecipare al bando sono disponibili nella pagina web di questo Ateneo raggiungibile attraverso il percorso Ricerca > Fare ricerca a Ca' Foscari > Assegni di ricerca > Lista dei bandi Assegni di Ricerca attualmente attivi.

4. Nella domanda il candidato deve precisare in modo inequivocabile il titolo dell'assegno di ricerca per il quale intende essere selezionato.

5. La domanda documentata può essere consegnata a mano presso la Segreteria di Dipartimento di Management, San Giobbe - Cannaregio, 873, Venezia, nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

6. La domanda documentata può essere inoltrata anche per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In tale caso non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell'Amministrazione, che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno della scadenza del presente bando.

7. Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Università Ca' Foscari Venezia: protocollo@pec.unive.it entro il suddetto termine. L'invio della domanda dovrà essere effettuato esclusivamente da altra pec; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

Nell'oggetto dell'e-mail inviata all'indirizzo PEC sopra specificato indicare [Assegno di Ricerca – Dipartimento di Management – Experiment on meaning negotiation].

8. Sono accettate anche le domande e la relativa documentazione inviate tramite posta elettronica all'indirizzo segreteria.management@unive.it specificando nell'oggetto della e-mail **[Assegno di Ricerca – Dipartimento di Management – Experiment on meaning negotiation].**

9. Al messaggio di posta certificata dovranno essere allegati:

- a. la domanda;
- b. le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 debitamente sottoscritte, accompagnate da copia di un documento di identità valido, e scansionate in formato PDF;
- c. gli ulteriori allegati (ved. art. 5) anch'essi esclusivamente inviati in formato PDF.

La trasmissione della predetta documentazione in formati diversi (p.es. .doc, .xls) costituirà motivo di esclusione dalla selezione.

10. Alla domanda, indipendentemente dalla modalità di consegna, dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del candidato, pena inammissibilità della candidatura.

11. Sono inammissibili e, pertanto, non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, illeggibili, prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, risultino inoltrate a questa Università oltre il termine di cui al comma 2, ovvero di cui al comma 5 per le domande consegnate a mano.

12. Salvo quanto previsto all'art. 6, tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni pubbliche indette con il presente decreto vengono inoltrate agli interessati a mezzo pec, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma postale.

13. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, nonché:

- a) il titolo dell'assegno per il quale intende partecipare al bando: **“Experiment on meaning negotiation”**;
- b) i settori scientifico-disciplinari o settori concorsuali pertinenti all'assegno per il quale intende partecipare al bando;
- c) il docente responsabile con ruolo di tutor dell'assegno per il quale intende partecipare al bando;
- d) il possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale/laurea vecchio ordinamento. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono altresì specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equivalente al titolo richiesto dal presente bando. Il candidato deve indicare altresì l'Università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell'esame finale;
- e) il possesso del diploma di dottore di ricerca, nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono altresì specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equivalente al titolo italiano;
- f) la cittadinanza posseduta;
- g) di avere l'idoneità fisica alla collaborazione;
- h) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
- i) di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;
- j) di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- k) se cittadino non appartenente all'Unione Europea presente sul territorio italiano, il possesso del permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando;

- l) di essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non è compatibile con le posizioni di cui all'art. 11, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca d'Ateneo e dalla normativa vigente;
- m) la scelta della/e lingua/e straniera/e di cui dare prova di conoscenza, qualora l'art. 5 del presente bando preveda la possibilità di scegliere fra più lingue straniere di cui dare prova durante il colloquio;
- n) l'indicazione, ove prevista (art. 5), della volontà di avvalersi della modalità di svolgimento del colloquio per via video telematica. In tal caso nella domanda dovrà essere dichiarata la fattibilità tecnica;
- o) il possesso dei titoli preferenziali previsti all'art. 5;
- p) qualsiasi altro elemento previsto esplicitamente nel bando artt. 1 e 5;
- q) I candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità riguardo all'ausilio necessario per poter sostenere le eventuali prove ed il colloquio.

14. La mancanza delle dichiarazioni di cui alle lettere d, e, p, comporterà l'esclusione dalla selezione.

15. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (se posseduto) e quello che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

16. L'Università non assume alcuna responsabilità per i casi di irreperibilità del destinatario o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio da parte del candidato, dalla mancata o tardiva comunicazione di variazione di esso o da cause non dipendenti dall'Università, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

17. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

18. I candidati devono allegare alla domanda:

- a) il proprio curriculum scientifico-professionale, sottoscritto in originale, recante oltre all'indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende far valere con, in calce la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente procedura di selezione resa ai sensi del D.lgs. 196/2003.
- b) elenco delle pubblicazioni allegate o di cui si rende disponibile un weblink per l'accesso;
- c) due lettere di referenza;
- d) dichiarazione di assenza di parentela e affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- e) la dichiarazione che attesta il possesso dei titoli preferenziali indicati nell'art. 5;
- f) qualsiasi altro elemento previsto nel bando agli artt. 1 e 5.

19. I candidati dovranno dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

20. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

21. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

22. Il curriculum, l'elenco delle pubblicazioni, la dichiarazione inerente l'assenza di parentela o di affinità e tutti gli allegati a corredo della domanda devono essere consegnati o spediti per posta unitamente alla domanda, entro il termine e all'indirizzo sopra indicati, a pena di inammissibilità.

23. L'Università effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 4 - Commissione giudicatrice

1. Relativamente all'assegno da conferire è costituita un'apposita Commissione giudicatrice, designata ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.

2. La Commissione, prima dell'esame delle domande, determina i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali previsti per l'accesso alla selezione e del colloquio, nonché dei titoli preferenziali (artt. 1, 5), avendo riguardo alla loro diversa specifica rilevanza rispetto allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui al presente bando e stabilisce, per ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire, nel rispetto della griglia di valutazione definita dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (all. B).

3. Gli atti di selezione saranno approvati con Decreto del Rettore e resi pubblici secondo quanto definito dagli artt. 9 e 10 del Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca.

Art. 5- Modalità di valutazione

1. La selezione è effettuata attraverso valutazione dei titoli scientifico-professionali degli aspiranti, del *curriculum vitae et studiorum*, della produzione scientifica e del colloquio.

2. Gli aspiranti sono ammessi al colloquio sulla base della valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti. **Il colloquio** mira all'accertamento delle competenze sui seguenti temi:

- metodi sperimentali; linguaggio e interazione o economia, linguaggio e informazione (experimental methods; language and interaction or economics, language and information);
- Il colloquio prevede la verifica dell'ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese del/la candidato/a.

3. Sono esclusi dal colloquio i candidati i cui titoli siano giudicati insufficienti dalla Commissione giudicatrice, di cui al precedente art. 4. La sufficienza è determinata in un punteggio non inferiore a 42 punti su 60.

4. L'esclusione è dettagliatamente motivata nei verbali relativi alla selezione, per i quali è garantito l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, come previsto anche al successivo art. 8.

5. Oltre alle pubblicazioni, sono titoli preferenziali:

- a. la presentazione di una proposta Marie Curie/ERC/FIRB che abbia conseguito una valutazione superiore alla soglia minima per l'accesso ai fondi, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi o l'aver concluso un progetto Marie Curie/ERC/FIRB recentemente finanziato;
- b. i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti sia in Italia che all'estero, lo svolgimento di documentata attività di ricerca, pertinente rispetto al progetto proposto, svolta presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero.

6. Relativamente ai candidati stranieri residenti fuori dal territorio italiano, e per coloro che risiedono oltre i 200 km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio può essere sostenuto per via video telematica, previo consenso della Commissione giudicatrice subordinatamente alla fattibilità tecnica.

Art. 6 - Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria e la conseguente individuazione del candidato cui conferire l'assegno, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca su progetto specifico (allegato B):
 - da 0 a 60 per i titoli e le pubblicazioni,
 - da 0 a 40 per il colloquio.

2. I candidati sono ammessi al colloquio qualora la valutazione dei titoli riporti una votazione uguale o maggiore a 42 punti su 60.

3. Il colloquio si terrà **comunque** il giorno **22 agosto 2014 alle ore 10.00 presso Università Ca' Foscari Venezia – Dipartimento di Management, San Giobbe – Cannaregio, 873, Aula Saraceno piano terra**. L'elenco dei candidati ammessi la colloquio sarà reso noto **entro il giorno 1 agosto 2014**.

Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati in questa sede.

4. La pubblicazione del suddetto calendario e dell'elenco degli ammessi ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione al concorso. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso pubblico.

5. L'assenza dei candidati al colloquio sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla selezione quale ne sia la causa.

6. Il colloquio si svolge pubblicamente. **Il colloquio si intende superato solo nel caso in cui la valutazione sia pari o superiore a 28 punti su 40.**

7. I candidati sono ritenuti idonei allo svolgimento della specifica attività di ricerca qualora la somma dei punti assegnati ai titoli e al colloquio risulti uguale o maggiore a 70/100.

8. Sulla base dei punteggi attribuiti la Commissione formula una graduatoria di merito.

9. Nell'ipotesi che due o più candidati ottengano, a conclusione della selezione, pari punteggio, è preferito il più giovane di età.

10. La graduatoria può essere utilizzata secondo l'ordine in cui è formulata, in caso di rinuncia, o di mancata accettazione nei termini comunicati dalla struttura dell'assegnatario o di cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca, secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (artt. 9, 18 c. 7).

Art. 7 - Conferimento dell'assegno di ricerca - Assegni di ricerca a cittadini di Stati extra UE

1. Ricevuti gli atti relativi alle selezioni, all'esito delle verifiche di cui all'art. 9 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, il Rettore approva con proprio decreto la graduatoria e i verbali della procedura di selezione e li rende pubblici secondo le modalità di cui al seguente art. 8 del bando.

2. L'Area Ricerca si occupa degli adempimenti di cui al precedente comma e di quelli ulteriori indicati nel succitato art. 9 del Regolamento. Il Direttore della struttura presso la quale è previsto lo svolgimento del programma di ricerca conferisce l'assegno di ricerca al vincitore dell'assegno, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.

3. Quest'ultimo dovrà esprimere la propria accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il relativo contratto presso il competente ufficio del Dipartimento di Management, a mezzo del quale verranno regolati i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione ed erogazione dell'assegno entro i termini previsti dall'art.1 del bando.

4. L'assegno di ricerca potrà essere rinnovato, in presenza della relativa copertura finanziaria, nei modi e nei termini previsti agli articoli 2, 4 e 13 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca e dell'art. 11 del presente bando.

5. I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, già presenti nel territorio italiano dovranno dimostrare di essere in possesso di permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando.

6. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, la struttura che ha richiesto l'assegno attiva, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, le procedure finalizzate all'ottenimento del permesso di soggiorno per ricerca scientifica di cui all'art. 27 *ter* del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni.

7. In tal caso l'assegno di ricerca è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura descritta nel precedente comma.

Art. 8 - Pubblicità della procedura di selezione

1. E' assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi della struttura interessata, con l'indicazione dei punteggi assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale. Gli atti di selezione sono resi pubblici anche nel sito di Ateneo e nelle altre pagine web previste dalla normativa vigente.

2. E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i. e del relativo regolamento interno di attuazione.

Art. 9 - Attività del titolare dell'assegno

1. L'attività del titolare dell'assegno è svolta presso la sede della Struttura che ha bandito l'assegno per l'intera durata dell'attività di ricerca, fatte salve le missioni o le attività fuori sede preventivamente autorizzate dal tutor di riferimento. L'assegnista svolge la sua attività comunque in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal tutor.

2. Nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di *tutor* sono svolte da altro docente appositamente incaricato dalla struttura.

3. Al titolare di assegno saranno forniti dalla struttura i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca. Sono inoltre garantiti l'accesso ai locali, alle attrezzature e la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

4. L'attività del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 10 - Proprietà intellettuale, brevettabilità e riservatezza

1. Il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento di tutti i risultati della ricerca sarà stabilito dal contratto che verrà stipulato con il/i candidato/i vincitore/i della valutazione comparativa. Nello specifico tutti i risultati della ricerca (meritevoli di esclusiva o no) saranno di proprietà dell'Ateneo, che avrà la piena ed esclusiva facoltà di poterli sfruttare, utilizzare e/o pubblicare, fatti salvi i diritti morali dell'inventore/autore. Si applica in tal senso il Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, emanato con D. R. n. 351/2012 del 28/06/2012 e s. m. i., fatta salva la normativa vigente in materia.



Art. 11 - Incompatibilità - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attività

1. I titolari di assegno possono essere titolari di contratto d'insegnamento nell'Università e possono far parte delle commissioni d'esame di profitto in qualità di cultori della materia.

2. Non è consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, o master e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche se dipendente part time. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.

4. La durata dei rapporti fra l'Università e uno stesso soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può in ogni caso superare i 4 anni, compresi contratti diversi stipulati con Atenei diversi, anche per periodi non continuativi, secondo quanto previsto dalla Legge 240/2010 art. 22 e dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca art. 2.

5. Ai fini della durata dei predetti rapporti non vanno considerati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

6. La durata dei rapporti fra Università e uno stesso soggetto, che risulti essere titolare di assegno di ricerca, può eccedere i 4 anni nei casi previsti dal Regolamento art. 2 c. 3 ed eventuali successivi adeguamenti alla norma nazionale.

7. Il titolare dell'assegno può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l'attività di ricerca in essere e previa autorizzazione della struttura, a condizione che l'attività non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista e non rechi pregiudizio all'università, fatto salvo quanto previsto nel Regolamento e in eventuali adeguamenti normativi.

8. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave infermità e attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma di ricerca finanziato dall'assegno, per un massimo di 1 anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.

9. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.

10. I titolari di assegno, ad esclusione di coloro che sono contestualmente titolari di contratto di insegnamento nell'Università, possono frequentare corsi di dottorato di ricerca senza borsa anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

11. L'assegnista può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca delle università, qualsiasi ne sia l'Ente finanziatore.

Art. 12 - Modalità di controllo e valutazione dell'attività svolta dai titolari di assegno

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, il titolare dell'assegno è tenuto a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal tutor. A tal fine può essere richiesta al titolare dell'assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.

2. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare alla struttura, al termine del periodo di durata dell'assegno e comunque al termine di ogni anno, nel caso di assegni di durata pluriennale, una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta anche al fine della graduazione dell'importo dell'assegno ove prevista dal contratto di cui al precedente art. 7. Nella relazione il titolare deve rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati, anche parziali, conseguiti con riferimento allo specifico programma al quale collabora, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno.

3. La relazione, corredata del giudizio del *tutor* sulla congruità dei metodi di ricerca applicati e sulla validità dei risultati conseguiti, è portata all'esame del Consiglio della struttura o Organo preposto.

4. Nel caso di valutazione negativa, il Consiglio della struttura o Organo preposto, sentito il titolare dell'assegno, può proporre la revoca dell'assegno. La cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca è deliberata dal Consiglio della struttura o Organo preposto.

5. Al termine dell'assegno, la relazione di cui ai precedenti commi dovrà rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati prefissati nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno.

6. Resta salva la cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno segnalate dal *tutor* o dal Consiglio della struttura o Organo preposto. Resta altresì impregiudicata ogni azione legale dell'Università a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio.

Art. 13 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata fino a

concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca da parte della struttura presso cui l'assegno è gestito amministrativamente.

4. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

5. Il trattamento finanziario per gli assegni di ricerca si rifà alle note ministeriali n. 2867 del 15.12.1997 e n. 523 del 12.03.1998, gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero delle Finanze, prot. n. 2000/30703 del 17.02.2000, sono riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art. 50 (ex art. 47), comma 1, lettere c) e c)-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni.

6. L'Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. i., saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione.

Art. 15 - Ritiro di documenti e pubblicazioni

1. I candidati dovranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione e delle pubblicazioni inviate a questa Università, dopo due mesi dall'espletamento della selezione, salvo eventuale contenzioso in atto.

Art. 16 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., il responsabile del procedimento della presente selezione è il Segretario del Dipartimento – Avv. Esterita Vanin, Segretario del Dipartimento di Management.

Art. 17 – Norme finali

Per quanto non previsto nel seguente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo e alla normativa vigente in materia.

Venezia, 20 giugno 2014

Firmato
Il Direttore del Dipartimento di Management
Prof. Giorgio Stefano Bertinetti